



## COMUNICATO N. 286/DIV – 15 APRILE 2022

286/724

### CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

#### GARE DEL 14 APRILE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 14 Aprile 2022

#### 18^ Giornata Ritorno

##### GIRONE B

ANCONA MATELICA	TERAMO	2-1
CESENA	CARRARESE	6-0
FERMANA	OLBIA	1-3
GROSSETO	LUCCHESI	0-2
GUBBIO	MODENA	1-1
IMOLESE	VIS PESARO	1-0
PISTOIESE	PESCARA	1-3
PONTEREDERA	SIENA	1-2
REGGIANA	VIRTUS ENTELLA	1-0
VITERBESE	AQUILA MONTEVARCHI	0-0

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 15 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

#### GARE DEL 14 APRILE 2022

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

- € 800**      **MODENA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, all'interno del settore loro riservato, quattro petardi, uno al 1° minuto del primo tempo, uno all'82° minuto e due all'86° minuto, senza alcuna conseguenza.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 500**      **CARRARESE** per avere i suoi sostenitori esposto, per circa venti minuti durante il primo tempo, uno striscione offensivo nei confronti delle Forze dell'Ordine.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.).
- € 500**      **PONTERERA** per avere i suoi sostenitori, al 25° ed al 40° minuto del primo tempo ed al 47° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche.  
Ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed, r.c.c.).
- € 500**      **PISTOIESE** per avere i suoi sostenitori, al 22° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche.  
Ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
- € 500**      **VITERBESE** per avere alcuni suoi sostenitori, al termine della partita, intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dell'arbitro.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l'esiguo numero degli autori della condotta (r.proc. fed.).
- € 400**      **LUCCHESE** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato una parte dei servizi igienici loro riservati, così provocando una copiosa perdita d'acqua.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

### **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 30 APRILE 2022 E AMMENDA € 500**

PISTOLESI FRANCESCO (VITERBESE)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto:

1 - una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva;

2 - una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all'inizio della prima frazione di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva).

FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (VITERBESE)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto:

1 - una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva;

2 - una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all'inizio della prima frazione di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva).

ROMANO MARCO ARTURO (VITERBESE)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto:

1 - una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva;

2 - una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all'inizio della prima frazione di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 26 APRILE 2022**

URSINI ALESSANDRO (VITERBESE)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, uscendo intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire in modo provocatorio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 5 MAGGIO 2022**

ROSATI GIANNI (PISTOIESE)

per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso all'interno dell'area spogliatoi senza essere inserito in distinta gara e tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro pronunciando al suo indirizzo un epiteto offensivo e parole irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta, ivi compreso la funzione svolta dal ROSATI (r.proc.fed.).

### **AMMENDA € 500**

MARTONE ANIELLO

(IMOLESE)

per essere entrato ed essersi trattenuto nella zona 1 in prossimità degli spogliatoi della Società ospitante mentre era inibito.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.).

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

TATTI TOMASO

(OLBIA)

### **COLLABORATORI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 30 APRILE 2022 E**

### **AMMENDA € 500**

CORRENTE BIAGIO

(VITERBESE)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto:

1 - una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva;

2 - una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all'inizio della prima frazione di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva).

### **COLLABORATORI NON ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 5 MAGGIO 2022**

VECCHIONE OMAR

(PISTOIESE)

per avere, al termine della gara, quale addetto ai servizi della PISTOSIESE, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei Componenti della Procura, prima pronunciando parole irrispettose nei loro confronti e al contempo chiudendo violentemente una porta in loro presenza e dopo chiudendo a chiave la porta dell'ufficio loro riservato, così impedendo l'accesso per qualche minuto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4 e 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.)

### **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 AMMENDA**

GOBATTONI PAOLO

(VITERBESE)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto:

1 - una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva;

2 - una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all'inizio della prima frazione di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 400 DI AMMENDA**

MONDUZZI ALESSANDRO

(IMOLESE)

per avere, al 31°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'assistente arbitrale, in quanto, a gioco in svolgimento si alzava dalla panchina arrivando a mezzo metro dalla linea laterale per dissentire nei confronti di una sua decisione e pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi comprese le scuse porte al termine della gara nei confronti dell'assistente arbitrale (r.a.a., panchina aggiuntiva).

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (1 INFR)**

ALESSANDRINI MARCO

(PISTOIESE)

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA**

COPPOLA MARIO

(VIS PESARO)

per avere, al 30°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, nel tentativo di liberarsi dall'avversario che gli tratteneva la maglia, lo colpiva con una manata in pieno volto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e che il calciatore a fine gara si è scusato per la condotta tenuta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BONINI FEDERICO

(GUBBIO)

per aver tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

BERARDOCCO LUCA  
SCROSTA EDOARDO

(CARRARESE)  
(FERMANA)

TUMBARELLO GIORGIO (LUCCHESE)

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

IANNONI EDOARDO (ANCONA MATELICA)  
MARTINELLI RICCARDO (VITERBESE)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

LOMBARDI ALESSANDRO (IMOLESE)  
MINALA JOSEPH MARIE (LUCCHESE)  
PONSI FABIO (MODENA)  
MANCINI SIMONE (OLBIA)  
PISANO FRANCESCO (OLBIA)  
PERTICA GIANVITO (PISTOIESE)  
PORTANOVA DENIS (PISTOIESE)  
DUMBRAVANU DANIEL (SIENA)  
CHIOSA MARCO (VIRTUS ENTELLA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)**

D'ALENA ANTONIO (IMOLESE)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

VONA EDOARDO (IMOLESE)  
NANNINI COSIMO (LUCCHESE)  
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (TERAMO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GORELLI MATTEO (GROSSETO)  
COLETTA JACOPO (LUCCHESE)  
LADINETTI RICCARDO (OLBIA)  
KARIC NERMIN (VIRTUS ENTELLA)

**AMMONIZIONE (XI INFR)**

BAKAYOKO ABOUBAKAR (PONTEDERA)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

BULEVARDI DANILO (GUBBIO)  
REDOLFI ALEX (GUBBIO)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

GRASSINI DAVIDE (CARRARESE)  
MAGNAGHI SIMONE (PONTEDERA)

MANGNI DOUDOU  
ROMANO ANTONIO  
LA ROSA LUCA  
PEZZELLA SALVATORE  
POLIDORI ALESSANDRO  
RICCI LUCA

(GUBBIO)  
(IMOLESE)  
(OLBIA)  
(SIENA)  
(VITERBESE)  
(VITERBESE)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

FAGGIOLI ALESSANDRO  
PAPA SALVATORE  
LIVIERO MATTEO  
BELLONI NICCOLO'  
CIOCCI GIUSEPPE  
UDOH KING

(ANCONA MATELICA)  
(ANCONA MATELICA)  
(IMOLESE)  
(LUCCHESE)  
(OLBIA)  
(OLBIA)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

CHIESA DENIS  
IERARDI MARIO  
CUCCHIETTI TOMMASO  
CAUZ CRISTIAN  
ROSSI FAUSTO  
ARDEMAGNI MATTEO  
ASTROLOGO ANDREA

(AQUILA MONTEVARCHI)  
(PESCARA)  
(LUCCHESE)  
(REGGIANA)  
(REGGIANA)  
(SIENA)  
(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

GIUSTI ANDREA  
LISCHI LUCA  
LEPRI TOMAS  
BAROSI DAVIDE  
MAGNINO LUCA

(AQUILA MONTEVARCHI)  
(AQUILA MONTEVARCHI)  
(CESENA)  
(GROSSETO)  
(MODENA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

MAUCERI GIOVANNI  
SAPORITI EDOARDO  
VAN DER WANT MAARTEN JAN

(GROSSETO)  
(GROSSETO)  
(OLBIA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 15 Aprile 2022

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli